

**AVVISO**

**CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSEGNO DI NATALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2021, N. 32, "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA", COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA L.R. 11 GENNAIO 2023, N. 5. – ANNUALITÀ 2023**

**Premessa.**

La **legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32**, stabilisce all'articolo 1 che *"la Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni"*.

Tra le misure previste dalla medesima legge regionale vi è **l'assegno di natalità** (articolo 2) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022 *"quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna"*.

La L.R. n. 32/2021 stabilisce all'articolo 2, comma 7, che *"La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli"*.

Alla luce della novella di cui all'art. 22 della L.R. 11 gennaio 2023, n. 5, pubblicata nel BURAT 18 gennaio 2023, n. 3 ed entrata in vigore il 19 gennaio 2023, e tenuto conto, altresì, del numero delle domande prodotte a seguito dell'Avviso emanato nel 2022, il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 7, della L.R. n. 32/2021, detta la disciplina contenente i criteri, le modalità e i termini per l'accesso all'assegno di natalità per le annualità 2023, 2024 e 2025.

I piccoli comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021 che, allo stato, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Avviso sono i Comuni della Regione Abruzzo indicati nell'Allegato A alla D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023, elenco che tiene conto dei dati ISTAT definitivi aggiornati al 01/01/2022, giusta relazione dell'Ufficio Statistica della Regione Abruzzo datata 30 gennaio 2023, nella quale sono indicate le fonti dei dati e i criteri di selezione applicati.

La Giunta Regionale approva annualmente l'elenco dei piccoli Comuni di montagna della Regione Abruzzo sulla base dei dati UNCEM con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali è registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico superiore alla media regionale, nonché tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti pur in assenza di calo demografico.

## **2. Assegno di natalità: requisiti di accesso.**

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato istituito l'assegno di natalità riconoscibile in favore dei nuclei familiari, dal momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino al compimento dei tre anni di età'.

I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità' sono i genitori, *entrambi* in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della novellata L.R. n. 32/2021 ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
- b) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda in modo continuativo per ogni anno del minore e fino a cinque anni nel caso di cui alla precedente lett. a).

In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo - PEC: [dpg023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg023@pec.regione.abruzzo.it).

## **3. Entità dell'assegno di natalità.**

Per l'annualità 2023, l'entità dell'assegno, parametrata a 2.500,00 euro annui, è statuita in favore dei legittimati richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) nuclei familiari in cui il nuovo nato/minore adottato/in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più' minori con disabilità' grave fino al compimento del sesto anno di età';
- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- c) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo;
- d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
- e) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido.

L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo per i nuovi residenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 32/2021.

Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di natalità.

## **4. Termini e modalità di presentazione della domanda.**

La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata:

- ✚ dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- ✚ dall'affidatario (in caso di affidamento temporaneo);
- ✚ dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenni o incapace);

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, **entro 180 giorni** dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei figli nati, adottati o in affidato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso è concessa una proroga per la presentazione dell'istanza della durata di ulteriori 60 giorni.

Per i genitori che trasferiscono la propria residenza in un Comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023, ivi mantenendola per almeno cinque anni unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l'assegno di natalità deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 60 giorni dall'avvenuto cambio di residenza (paragrafo 3, punto 2, secondo periodo), fermo restando il predetto termine di 180 giorni.

Nei termini prescritti può essere presentata ulteriore domanda che sostituirà la precedente. Nel caso di istanza presentata da più legittimati per il medesimo nato, affidato o adottato, si terrà conto solo dell'ultima istanza trasmessa nei termini.

La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione dedicata all'indirizzo **[sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/](https://sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/)**, alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

Coloro che hanno già avuto accesso al beneficio per figli nati, adottati o in affidato nell'anno 2022 per richiedere l'assegno di natalità per la seconda annualità devono accedere allo sportello all'indirizzo sopra indicato con lo stesso SPID dell'istanza precedente e confermare o modificare i dati inseriti nel 2022 accedendo al menu "Le mie pratiche", scheda "Dati aggiuntivi".

Chi ha già avuto accesso al beneficio per l'anno nel 2022, in presenza di un nuovo nato nel 2023, deve compilare due distinte domande secondo le due differenti procedure sopra specificate.

All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni richieste.

La compilazione del modulo digitale costituisce pertanto autocertificazione.

## **5. Modalità di erogazione dell'assegno di natalità.**

L'assegno di natalità è corrisposto annualmente in un'unica soluzione, riferita a dodici mensilità, per l'importo totale di 2.500,00 euro annui. Per il primo anno ed il terzo anno di vita del bambino, l'importo è frazionato tenendo a riferimento l'esercizio finanziario di copertura dell'avviso.

L'assegno è riconoscibile per un massimo di 36 mensilità che si computano annualmente, a decorrere dal giorno e mese di nascita del/della figlio/a o di ingresso nel nucleo familiare del/della minore affidato/a o adottato/a fino al compimento dei tre anni di vita del bambino, o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni, a seguito di presentazione di domanda come sopra specificato.

L'erogazione dell'assegno tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e avviene

senza procedere alla formazione di una graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso.

In caso di accoglimento della domanda, la Regione ne dà comunicazione all'interessato e provvede ad accreditare l'assegno di natalità direttamente sul conto corrente bancario o su un conto corrente postale indicato nella domanda dal soggetto richiedente.

E' responsabilità di quest'ultimo verificare che l'IBAN indicato nella domanda sia riferito ad un conto abilitato a ricevere pagamenti.

Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato o cointestato al legittimato richiedente.

L'erogazione dell'assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul bilancio 2023, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.

## **6. Comunicazioni dell'Amministrazione e responsabile del procedimento**

Ogni comunicazione dell'Amministrazione inerente il presente Avviso avverrà tramite lo sportello telematico all'indirizzo mail indicato dal richiedente nell'istanza, con valore di notifica.

Attraverso lo stesso mezzo, sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare informazioni aggiornate sullo stato della pratica, nonché richiedere eventuali dati necessari ai fini istruttori.

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Tutela Sociale – Famiglia dott. Tobia Monaco.

## **7. Controlli e sanzioni.**

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

I comuni di cui all'Allegato A della DGR n. 85 del 21/02/2023 verificano la sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti per l'erogazione dell'assegno di natalità, effettuando gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche a mezzo di opportuni sopralluoghi da parte degli organi competenti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ammissibilità all'assegno di natalità dà luogo alla revoca del beneficio da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero delle

somme non dovute.

Ai fini dell'accertamento del requisito della dimora abituale, i genitori che trasferiscono la propria residenza in un Comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023 e che hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità hanno l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte dei Comuni, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i Comuni interessati ne danno tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

#### **8. Protezione dei dati personali.**

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.